



COMUNE DI CARNATE

Provincia di Monza e Brianza

POLIZIA LOCALE



Via Pace, 16 - Tel. 0396288221 - Fax. 0396288231
e-mail polizia.municipale@comune.carnate.mb.it

PROCEDURA PER IL RINNOVO VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA

La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso un sanitario autorizzato :

- A.S.L. (sezione medico-legale) territorialmente competente:

ARCORE, VIA UMBERTO 1, 17; ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

AGRATE BRIANZA, PIAZZA EUSEBIO; ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

USMATE VELATE, VIA ROMA 85 (Polivalente); ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

TREZZO SULL'ADDA P.LE GORIZIA, 2; ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

- Servizi di base del distretto sanitario

- Ministero della Sanità

- Ferrovie dello Stato

- Militare in S.p.E.

- Polizia di Stato

- Corpo nazionale VV.FF.

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali

A seguito di tale visita ed in relazione all'esito della stessa, possono configurarsi i seguenti casi:

- **rinnovo** della patente, se permangono sufficienti requisiti psicofisici. Qualora siano superati i tre anni di mancata conferma di validità della patente il conducente potrà essere successivamente sottoposto a revisione della patente;
- **rinnovo** della patente per un **periodo più limitato** rispetto alla naturale scadenza prevista nel CDS. Ciò potrà avvenire tuttavia solo da parte delle CML (Commissioni Mediche Locali);
- **declassamento** della patente, se i requisiti sono ridotti ;
- **sospensione** a tempo indeterminato, in caso di perdita temporanea dei requisiti;
- **revoca**, nel caso in cui la perdita dei requisiti sia definitiva.

Per ottenere la conferma della patente, il conducente deve :

• **recarsi** presso uno dei medici a ciò abilitati o presso la CML (Commissione Medica Locale);

• **consegnare** al medico :

- **marca da bollo da 14,62 euro** da applicare sul certificato medico;

- **patente di guida in scadenza;**

- **codice fiscale e documento valido d'identità o riconoscimento;**

- **attestazione di versamento di 9,00 euro** su conto corrente postale n. 9001 (**in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici causali non sono obbligatori**) ;la ricevuta andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di validità della patente stessa;

Per le patenti di guida sino alla categoria "B" attestazione di versamento di 36,00 euro, s.m.i., sul conto corrente postale n. 41467200 intestato a "ASL 3 Monza Igiene – Tesoreria" o attestazione di versamento di 57,00 euro, s.m.i., per categorie di patenti superiori ed estensioni. Tale versamento deve essere effettuato solo se la visita viene eseguita la mattina previa prenotazione telefonica al numero: 02/92002818 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.00.

Provvedono poi il sanitario stesso o i suoi uffici a trasmettere all'UCO - Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione di Roma il certificato medico dal quale risulta che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici per la conferma di validità.

L'UCO , - Ufficio Centrale Operativo della Motorizzazione di Roma a sua volta, ricevuta la documentazione, trasmette per posta al titolare della patente di guida un tagliando di convalida che questi provvede ad applicare sulla medesima patente.

Se il tagliando di aggiornamento della patente non dovesse pervenire al conducente entro quaranta giorni dalla visita medica, potrà telefonare al **numero verde 800-232323**.



COMUNE DI CARNATE

Provincia di Monza e Brianza

POLIZIA LOCALE



Via Pace, 16 - Tel. 0396288221 - Fax. 0396288231
e-mail polizia.municipale@comune.carnate.mb.it

DURATA DI VALIDITÀ DELLE SINGOLE CATEGORIE DI PATENTE

La durata delle patenti è fissata in relazione all'età del conducente e alla categoria della patente (salvo diversa limitazione riportata sul documento stesso).

Inoltre, solo le patenti AM, A1, A2, A, B1, B e BE, con durata non limitata, scadono al compleanno. L'allineamento tra le due date, scadenza patente e compleanno, avverrà progressivamente per tutti i conducenti man mano che rinnoveranno il proprio documento di guida. Per i neopatentati, invece, sarà immediato appena otterranno l'abilitazione alla guida.

1. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

2. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t

3. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E e DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 (Comma così modificato dall'art. 5, D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2).

5. I titolari delle patenti di guida di cui sopra, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

6. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.